



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 febbraio 2009 (03.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0088(COD)**

**5329/09
ADD 1**

**VISA 10
CODEC 36
COMIX 42**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 31 maggio 2006 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto, fondata sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii) del trattato CE.
2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 10 luglio 2008¹.
3. Il Consiglio ha concluso la sua prima lettura e ha definito la sua posizione comune nella sessione del 5-6 marzo 2009, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVI

1. La proposta è destinata a modificare l'attuale istruzione consolare comune (ICC) per creare la base giuridica che consenta agli Stati membri di rilevare gli identificatori biometrici obbligatori – immagine del volto e impronte delle dieci dita – dei richiedenti il visto, e a istituire un quadro normativo per l'organizzazione dei consolati degli Stati membri in previsione dell'attuazione del sistema di informazione visti (VIS).
2. La proposta contiene disposizioni particolareggiate riguardanti il rilevamento e l'introduzione nel VIS degli identificatori biometrici dei richiedenti il visto.
3. Per quanto riguarda il quadro normativo per l'organizzazione, la proposta prevede alcune opzioni per l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto. Oltre alle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono previsti la coubicazione, i centri comuni per la presentazione delle domande di visto, la rappresentanza limitata e l'esternalizzazione a un fornitore esterno di servizi. Un'ulteriore opzione, la cooperazione con i consoli onorari, è stata aggiunta durante i negoziati.

¹ Cfr. 11527/08 CODEC 934 VISA 238 COMIX 550.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

A. Osservazioni generali

Dopo che il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura, il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio hanno proseguito i negoziati sulla proposta. Il testo della posizione comune rispecchia il compromesso raggiunto durante questi negoziati.

B. Osservazioni specifiche

(a) Età per il rilevamento delle impronte digitali

La proposta della Commissione prevedeva che ai fini delle domande di visto fossero rilevate le impronte digitali dei bambini a partire dai 6 anni di età.

Tuttavia, il Parlamento europeo non ha accettato tale approccio e, a titolo di compromesso, il testo prevede, come prima fase, che le impronte digitali siano rilevate solo a partire dall'età di 12 anni. Tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del regolamento. La prima relazione riguarda il problema della sufficiente affidabilità ai fini dell'identificazione e verifica delle impronte digitali di bambini di età inferiore a 12 anni e in particolare il modo in cui le impronte digitali evolvono con l'età, in base ai risultati di una ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione.

(b) Cooperazione con un fornitore esterno di servizi ("esternalizzazione")

La proposta della Commissione si prefigge in particolare di creare un quadro normativo comune per l'esternalizzazione, una forma di organizzazione già praticata da vari Stati membri. Nella proposta la Commissione ha fatto presente la necessità di un quadro normativo comune, tenuto conto in particolare delle esigenze di protezione dei dati. L'esternalizzazione non è proposta come soluzione generale ma come possibile opzione cui fare ricorso in alcune rappresentanze diplomatiche o consolari in funzione della situazione locale. L'istituzione di un quadro normativo presenta il notevole vantaggio di mantenere chiaramente lo Stato membro nel ruolo di "responsabile del trattamento" e il fornitore esterno di servizi nel ruolo di "incaricato del trattamento" quali definiti agli articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali. In tal senso, le condizioni contrattuali con il fornitore esterno di servizi devono prevedere l'obbligo di trattare i dati nel rispetto della direttiva.

Le disposizioni della posizione comune prevedono che uno Stato membro possa, come ultima risorsa, cooperare con un fornitore esterno di servizi solo in particolari circostanze o per ragioni legate alle condizioni locali (elevato numero di richiedenti o copertura territoriale del paese terzo interessato) e solo qualora le altre forme di cooperazione non risultino appropriate.

(c) Diritti aggiuntivi (diritti per servizi prestati)

Nella relazione sulla proposta la Commissione dichiara che, in caso di esternalizzazione, l'importo totale dei diritti pagati dal richiedente per il trattamento della domanda di visto non deve superare l'importo dei normali diritti per la concessione dei visti (diritti di cui all'allegato 12 dell'ICC). Al richiedente non possono quindi essere imposti costi aggiuntivi. Tale approccio è stato appoggiato dal Parlamento europeo nel suo parere. Il Consiglio, tuttavia, non è stato in grado di accettarlo.

A titolo di compromesso, la posizione comune prevede che il fornitore esterno di servizi possa addebitare diritti per servizi prestati oltre ai normali diritti per la concessione dei visti, ma che tali diritti per servizi prestati non possano superare la metà dell'importo relativo ai normali diritti per la concessione dei visti, indipendentemente dalle eventuali deroghe ai diritti per la concessione dei visti.

(d) Trasferimento di dati

Per garantire il rispetto di tutte le pertinenti norme sulla protezione dei dati, la proposta della Commissione prevede norme applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza in caso di trasferimento di dati tra due Stati membri nel quadro della "rappresentanza limitata" (cfr. articolo 1, paragrafo 1 della proposta) e tra uno Stato membro e un fornitore esterno di servizi in caso di esternalizzazione. Pertanto, gli Stati membri devono assicurarsi che il contratto da concludere con il fornitore esterno di servizi preveda le pertinenti clausole di protezione dei dati, la cui osservanza deve essere verificata dai funzionari consolari. Gli Stati membri mantengono al riguardo la responsabilità per l'ottemperanza alle norme sulla protezione dei dati anche in caso di esternalizzazione.

In base alle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, la posizione comune rafforza le disposizioni relative alla sicurezza del trasferimento di dati tra, da una parte, lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato e, dall'altra, tra lo Stato membro e il fornitore esterno di servizi interessato (cfr. articolo 1, paragrafi 1 lettera a) e 3, punto 1.6).

III. CONCLUSIONE

Il Consiglio si compiace dello spirito di cooperazione di cui ha dato prova il Parlamento europeo durante i negoziati. Il testo della posizione comune rispecchia un compromesso raggiunto durante le discussioni tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio. Il 18 dicembre 2008 il Coreper ha approvato il compromesso¹. Il presidente della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni del Parlamento europeo, in una lettera al presidente del Coreper, ha nel frattempo comunicato che, se il testo di compromesso è trasmesso al Parlamento europeo come posizione comune del Consiglio, raccomanderà ai membri della suddetta commissione e quindi alla plenaria di accettare la posizione comune senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni.

La posizione comune verrà trasmessa al Parlamento europeo affinché sia approvata nella sessione plenaria del 23-26 marzo 2009.

¹ Cfr. 5090/09 VISA 7 CODEC 7 COMIX 18. I giuristi-linguisti hanno messo a punto la posizione comune, secondo la procedura abituale, sulla scorta di tale documento.